

ORDINANZA SINDACALE numero 51 del 4 maggio 2020

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA CORONA VIRUS –ORDINANZA SINDACALE DI APPLICAZIONE DI ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO

L'anno duemilaventi addì quattro del mese di maggio,

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL T.U.E.L. 267/2000

IL SINDACO

Con riferimento allo stato di emergenza sanitaria nazionale in atto;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per mesi sei, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 4 che in merito alle sanzioni stabilisce che *"il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanitar"*

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 (G.U. serie generale n. 108 del 27 aprile 2020) e, in particolare, l'art. 3 comma 2, secondo il quale *"Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonche' i soggetti con forme di disabilita' non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti."*;

Visto l'art. 3 comma 3, del DPCM 26 aprile 2020 che *"Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate mascherine di comunità ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al*

contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.”

Ritenuto che l'affollamento che in più circostanze, nell'ambito giornaliero, si registra nel mercato alimentare di piazza Cavour determina oggettivamente il venir meno del distanziamento sociale creando conseguente pericolo di contagio per tutti coloro che nel mercato sono presenti a diverso titolo.

Preso atto che la configurazione logistica del mercato di piazza Cavour rende estremamente problematico il contingentamento degli accessi che esistono su più punti e per le modalità di accosto disordinato della clientela ai banchi di vendita, come ripetutamente segnalato, dalla cittadinanza agli uffici, si riscontra continuamente il mancato rispetto della distanza di sicurezza;

Ritenuto conseguentemente che esistano le motivazioni, anche alla luce di conformi relazioni del Corpo di Polizia Municipale, per adottare Ordinanza ex art. 50 D.Lgs. n. 267/2000 finalizzata a fronteggiare questa specifica situazione emergenziale in ambito Comunale, prevedendo l'obbligo di protezione delle vie aeree per chiunque sia presente nella piazza Cavour in occasione del mercato;

Tutto ciò premesso

DISPONE

- 1) a far data da **venerdì 8 maggio 2020** l'obbligo per tutti coloro che accedono all'area del mercato coperto di Piazza Cavour, compresi gli operatori del mercato, di indossare correttamente dispositivi a protezione delle vie respiratorie come definiti dall'art. 3 comma 3 del DPCM **26 aprile 2020**;
- 2) sono esclusi dall'obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;
- 3) la violazione della presente Ordinanza è punita ai sensi dell'art. 4 D.L. n. 19/2020 con la sanzione amministrativa compresa fra un minimo di 400,00 euro e un massimo di 3.000,00 euro;
- 4) spetta al Corpo di Polizia Municipale, nonché alle Forze di Polizia dello Stato e agli organi di vigilanza sanitaria, il controllo sul rispetto del presente disposto provvedendo altresì all'allontanamento dall'area di piazza Cavour dei trasgressori, salvo non si adeguino a quanto prescritto;
- 5) la presente Ordinanza ha efficacia fino al **31 maggio 2020** e potrà essere reiterata sussistendone motivazioni in relazione al protrarsi dell'emergenza sanitaria
- 6) il C.d.R.Mobilità del Comune è incaricato di collocare, all'atto della vigenza della presente Ordinanza, adeguata segnaletica agli accessi al mercato coperto di piazza Cavour indicante la prescrizione adottata e la sanzione prevista in caso di inottemperanza. Il C.d.R. Commercio, a sua volta, è incaricato di notificare del presente provvedimento le associazioni di categoria degli operatori del mercato di Piazza Cavour
- 7) la presente Ordinanza diviene efficace con la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune della Spezia ed è trasmessa al Presidente della Giunta Regionale ed al Prefetto della Spezia.

IL SINDACO

dott. Pierluigi PERACCHINI